

TELEFONICA S.A. – TELCO S.p.A. – OLIMPIA S.p.A.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 130 del Regolamento approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), si riporta di seguito un estratto del contratto di opzione di acquisto (il "Contratto di Opzione di Acquisto") sottoscritto in data 6 novembre 2007 tra Telefonica S.A., società spagnola avente sede legale in Madrid, Gran Via n. 28, 28013, Spagna ("TE") e Telco S.p.A., società italiana avente sede legale in Galleria del Corso n. 2, Milano ("Telco"), al quale ha successivamente aderito in data 15 novembre 2007 Olimpia S.p.A., società italiana avente sede legale in Viale Sarca n. 222, Milano ("Olimpia" o "O").

Si segnala in via preliminare che:

- in conformità a quanto previsto dal relativo contratto di compravendita concluso con Pirelli & C. S.p.A., Sintonia S.p.A. e Sintonia S.A., in data 25 ottobre 2007 Telco ha acquistato n. 4.630.233.510 azioni di Olimpia pari al 100% del capitale della società. Olimpia detiene a sua volta n. 2.407.345.359 azioni ordinarie di Telecom Italia S.p.A. ("TI") pari al 17,99% del capitale ordinario di TI;
- in data 25 ottobre 2007, Mediobanca S.p.A. e le società del Gruppo Assicurazioni Generali azioniste di Telco hanno dato esecuzione agli aumenti di capitale di Telco ad esse riservati ed hanno trasferito in favore di Telco, tramite conferimento in natura, rispettivamente (a) la proprietà di circa n. 206,5 milioni di azioni ordinarie TI, pari a circa l'1,54% del capitale ordinario di TI e (b) la proprietà di circa n. 543,4 milioni di azioni ordinarie TI pari a circa il 4,06% del capitale ordinario di TI;
- all'esito delle predette operazioni, Telco detiene l'intero capitale sociale di Olimpia ed una partecipazione diretta ed indiretta in TI pari a circa il 23,6% del capitale ordinario di TI;
- l'articolo 8.5(a) del Patto Parasociale concluso in data 28 aprile 2007 tra gli azionisti di Telco, come successivamente modificato (il quale, unitamente al relativo Accordo di Coinvestimento - come anch'esso successivamente modificato - è già stato reso pubblico nelle forme previste dalla legge), prevede che, qualora il Consiglio di Amministrazione decida (con la maggioranza semplice conseguente all'avvenuto Stallo) di trasferire, direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma o di costituire gravami sulle azioni di TI o sulle azioni di Olimpia oppure su ogni altro diritto ad esse collegato (inclusi ma non limitatamente ai diritti di voto), e TE sia Azionista Dissenziente in tale delibera, TE potrà esercitare, entro 30 giorni dalla predetta delibera, alternativamente: (a) il diritto di acquistare da Telco ovvero da Olimpia (a seconda dei casi) le Azioni Olimpia ovvero le Azioni TI allo stesso prezzo e condizioni offerte dal terzo che ha proposto di acquistare le Azioni TI o le Azioni Olimpia, ovvero (b) il diritto di richiedere l'avvio della procedura di Scissione previsto dal Patto Parasociale;
- sempre in conformità a quanto previsto dall'articolo 8.5(a) del Patto Parasociale, in data 6 novembre 2007 Telco ha sottoscritto con TE il Contratto di Opzione di Acquisto di cui al presente estratto, al quale - in conformità alle previsioni del Patto Parasociale ed agli impegni assunti da Telco - ha successivamente aderito O in data 15 novembre 2007 accettandone tutti i termini e condizioni.

1. Opzione di Acquisto sulle Azioni Olimpia

Ai sensi del Contratto di Opzione di Acquisto, Telco concede a TE il diritto di acquistare da Telco le Azioni Olimpia (o i relativi diritti a queste collegati) che il Consiglio di Amministrazione di Telco deciderà di trasferire o sulle quali deciderà di costituire gravami secondo quanto stabilito nella relativa delibera del Consiglio di Amministrazione di Telco adottata con il dissenso di TE (le "Azioni Olimpia").

Il prezzo di acquisto che TE dovrà pagare a Telco come corrispettivo per le Azioni Olimpia sarà pari al prezzo indicato nella relativa delibera del Consiglio di Amministrazione di Telco. Nel caso di un'operazione che preveda un corrispettivo non in denaro ovvero che implichi la costituzione di un gravame e non si raggiunga un accordo circa la determinazione dell'equivalente valore in denaro, il prezzo di acquisto sarà stabilito da una primaria banca di investimento internazionale.

L'Opzione di Acquisto non sarà esercitabile in caso di (i) fusione tra Telco e O e (ii) costituzione di gravame o pegno senza diritto di voto in favore dei finanziatori in caso di rifinanziamento di Telco o O, nella misura in cui siano ragionevolmente tutelati i diritti di TE di acquisire le azioni di O in caso in cui sia fatto valere il gravame o si eserciti il diritto di pegno.

TE avrà il diritto di esercitare l'Opzione di Acquisto entro i trenta giorni successivi alla data in cui si siano verificate le relative condizioni.

Il completamento dell'operazione di acquisto sarà subordinato al fatto che (i) nessuna competente autorità abbia proibito a TE di effettuare l'operazione e (ii) TE abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni della Commissione Europea e/o delle autorità antitrust degli Stati Membri dell'Unione Europea. Qualora tali condizioni non si verifichino, entro il successivo periodo di sei mesi TE sarà libera di concludere un contratto con l'originario potenziale acquirente o con qualsiasi altra parte per disporre delle relative Azioni Olimpia ai termini ed alle condizioni originariamente previsti (ovvero per un corrispettivo maggiore).

Nel caso in cui Telco riceva, in ogni momento, una qualsiasi altra offerta non sollecitata per l'acquisto delle Azioni Olimpia e una nuova delibera del Consiglio di Amministrazione di Telco sia stata approvata con il dissenso di TE, TE avrà il diritto di esercitare l'Opzione di Acquisto sulle Azioni Olimpia nella misura in cui fornisca prova, attraverso un parere di un primario studio legale, che tutte le ragioni che motivavano la proibizione sono state eliminate. Fermo restando che, se, ancora una volta, qualsiasi competente autorità proibisca, anche per ragioni diverse da quelle che hanno motivato la prima proibizione, a TE di effettuare l'acquisto, allora l'operazione dovrà comunque avere luogo, fermo restando che in questo caso TE avrà il diritto di nominare un terzo che porti a termine l'operazione.

A seguito dell'avveramento delle predette condizioni, alla data di esecuzione Telco trasferirà a TE le Azioni Olimpia, libere da vincoli e diritti di terzi, a fronte del pagamento del relativo prezzo di acquisto.

2. Opzione di Acquisto sulle Azioni TI

Ai sensi del Contratto di Opzione di Acquisto, Telco ed O concedono a TE il diritto di acquistare da Telco e/o da O le Azioni TI (o i relativi diritti a queste collegati) che il Consiglio di Amministrazione di Telco e/o il Consiglio di Amministrazione di O deciderà di trasferire o sulle quali deciderà di costituire gravami secondo quanto stabilito nella relativa delibera del Consiglio di Amministrazione di Telco e/o del Consiglio di Amministrazione di O adottata con il dissenso di TE (le "Azioni TI").

Il prezzo di acquisto che TE dovrà pagare a Telco o O, a seconda del caso, come corrispettivo per le Azioni TI sarà pari al prezzo di acquisto indicato nella relativa delibera del Consiglio di Amministrazione di Telco o di O. Nel caso di un'operazione che preveda un corrispettivo non in denaro ovvero che implichi la costituzione di un gravame e non si raggiunga un accordo circa la determinazione dell'equivalente valore in denaro, il prezzo di acquisto sarà stabilito da una primaria banca di investimento internazionale.

L'Opzione di Acquisto non sarà esercitabile in caso di (i) fusione tra Telco e O, (ii) costituzione di gravame o pegno senza diritto di voto in favore dei finanziatori in caso di rifinanziamento di Telco o O, nella misura in cui siano ragionevolmente tutelati i diritti di TE di acquisire le azioni di TI in caso in cui sia fatto valere il gravame o si eserciti il diritto di pegno e (iii) apporto delle Azioni TI nel contesto di un'offerta pubblica di acquisto, nel qual caso si applicherà il diritto di riscatto previsto dallo statuto di Telco.

TE avrà il diritto di esercitare l'Opzione di Acquisto entro i trenta giorni successivi alla data in cui si siano verificate le relative condizioni.

Il completamento dell'operazione di acquisto sarà subordinato al fatto che (i) nessuna competente autorità abbia proibito a TE di effettuare l'operazione e (ii) TE abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni della Commissione Europea e/o delle autorità antitrust degli Stati Membri dell'Unione Europea. Qualora tali condizioni non si verifichino, entro il successivo periodo di sei mesi TE sarà libera di concludere un contratto con l'originario potenziale acquirente o con qualsiasi altra parte per disporre delle relative Azioni TI ai termini ed alle condizioni originariamente previsti (ovvero per un corrispettivo maggiore).

Nel caso in cui Telco e/o O, a seconda del caso, ricevano, in ogni momento, una qualsiasi altra offerta non sollecitata per l'acquisto delle Azioni TI e una nuova delibera del Consiglio di Amministrazione di Telco o di O sia stata approvata con il dissenso di TE, TE avrà il diritto di esercitare l'Opzione di Acquisto sulle Azioni TI nella misura in cui fornisca prova, attraverso un parere di un primario studio legale, che tutte le ragioni che motivavano la proibizione sono state eliminate. Fermo restando che, se, ancora una volta, qualsiasi competente autorità proibisca, anche per ragioni diverse da quelle che hanno motivato la prima proibizione, a TE di effettuare l'acquisto, allora l'operazione dovrà comunque avere luogo, fermo restando che in questo caso TE avrà il diritto di nominare un terzo che porti a termine l'operazione.

A seguito dell'avveramento delle predette condizioni, alla data di esecuzione Telco e/o O, a seconda del caso, trasferiranno a TE le Azioni TI, libere da vincoli e diritti di terzi, a fronte del pagamento del relativo prezzo di acquisto.

3. Operazioni straordinarie ed adesione di terzi

In caso di operazioni straordinarie riguardanti TI o O, ogni diritto spettante a TE ai sensi del Contratto di Opzione di Acquisto troverà applicazione e sarà vincolante, *mutatis mutandis*, nei confronti, (i) dei successori e degli aventi causa dei diritti e degli obblighi di TI e/o di O e (ii) delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi in cambio o in conversione delle Azioni TI e delle Azioni O.

Nel caso in cui un terzo intenda divenire nuovo azionista di Telco o di O, le parti prevederanno quale condizione sospensiva la sottoscrizione di un atto di adesione del suddetto terzo al Contratto di Opzione di Acquisto.

4. Durata

Il Contratto di Opzione di Acquisto sarà efficace a decorrere dalla data della sua sottoscrizione sino alla Data di Scadenza del Patto Parasociale.

5. Ufficio del registro delle imprese presso il quale saranno depositati il Contratto di Opzione di Acquisto e l'atto di adesione di Olimpia

Il Contratto di Opzione di Acquisto e l'atto di adesione di Olimpia verranno depositati in lingua italiana, nei termini di legge, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Una copia in lingua inglese del Contratto di Opzione di Acquisto e dell'atto di adesione di Olimpia è altresì a disposizione del pubblico sui siti internet di TE, Assicurazioni Generali S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Mediobanca S.p.A..